



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 112 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.102/17 del 03.09.2017 emessa nel giudizio DI BENEDETTO ANTONINO contro il COMUNE di TAORMINA, TRENITALIA S.P.A e RISCOSSIONE SICILIA S.R.L..
--	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10
In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 55° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.102/17 del 03.09.2017 emessa nel giudizio DI BENEDETTO ANTONINO contro il COMUNE di TAORMINA, TRENITALIA S.P.A e RISCOSSIONE SICILIA S.R.L..

Premesso che il Sig. DI BENEDETTO ANTONINO ha presentato ricorso al Giudice di Pace di Biancavilla, opponendosi alle cartelle di pagamento n.293201100441840591 (ruolo n.3987/2011), e n.29320140009229278 (ruolo n.579/2014);

che in data 26/09/2017, prot. com.le n. 20051, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n.102/17 del 03.09.2017, depositata in Cancelleria l' 11.09.2017, con cui il Giudice di Pace di Biancavilla

a) ha accolto il ricorso del Sig. DI BENEDETTO ANTONINO ed ha annullato le cartelle di pagamento;

b) ha condannato questa Amministrazione **in solido con la Trenitalia S.p.A** al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 di cui euro 50,00 per spese vive, oltre gli accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato Valentina Tomasello

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. DI BENEDETTO ANTONINO ammontano complessivamente ad € 174,50, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di lite	€	250,00
▶ spese generali 15% (su € 250,00)	€	37,50
▶ C.P.A. 4% (su € 287,50)	€	11,50
▶ spese vive	€	50,00

totale complessivo € 349,00.

DATO ATTO che Trenitalia S.P.A ha comunicato questo Ente giusta nota UA 19.09.2017 pervenuta al Prot. gen. di questo Ente al n.20051 del 26.09.2017 di aver pagato a favore dell'avvocato distrattario la propria quota in solido del debito e precisamente la somma di euro 125,00 oltre spese 15% e Cpa ed euro 25,00 per spese liquidate in sentenza , per un totale di euro 174,50

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

>la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

>la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore dell'avvocato distrattario Valentina Tomasello ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 349,00, scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Biancavilla n.102/17 del 03.09.2017, da pagare in solido con la Trenitalia S.p.A., la quale ha già corrisposto la pro quota il 50% dell'importo di cui in sentenza, giusta nota UA 19.09.2017 pervenuta al Prot. gen. di questo Ente al n.20051 del 26.09.2017;
2. dare atto di dover corrispondere all'avvocato distrattario Valentina Tomasello, per le motivazioni di cui al punto 1, la somma di euro 174,50 pari al 50% del debito scaturente dalla suddetta sentenza
3. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
4. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice di Pace di Biancavilla

Il Giudice Onorario di Pace Giuseppe Dibilio ha emesso

SENTENZA

nella causa civile n.133/2017 R.G. promossa da

Di Benedetto Antonino, nato a Paternò il 29.10.1979,
residente in Biancavilla, via Dei Garofani, 58, c.f.
DBNNNN79R29G371V , rappresentato e difeso dall'Avv.
Valentina Tomasello, ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Adrano, via Bengasi, 47, opponente

Contro

- Riscossione Sicilia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., convenuto, contumace
- Comune di Taormina in persona del Sindaco p.t. , convenuto, contumace
- Trenitalia s.p.a. c.f. 054031510003, con sede legale in Roma, piazza della Croce Rossa 1, rappresentata e difesa dal Dott. Daniele Dibenedetto, elettivamente domiciliata in Cancelleria, convenuta

Conclusioni: Le parti concludono come da verbale d'udienza del 31.07.2017.

SENTENZA N° 102/17

DEL 3-9-2017

DEPOSITATO IN MINUTA

IL 11-9-2017

PUBBLICATA

IL 11-9-2017

N. 619 EREV.

Il Funzionario Giudice di Pace
Dott. Giuseppe Dibilio

Esposizione dei motivi della decisione in fatto ed in diritto ex art 132 c.p.c.

La domanda è accolta.

A norma dell'art. 209 del Codice della strada "la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689", norma che specifica che il diritto alla riscossione delle multe "si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è commessa l'infrazione e viene interrotto ogni qual volta venga notificata una richiesta di pagamento, anche attraverso una semplice raccomandata, come ad esempio in caso di notifica del verbale o della cartella esattoriale. In queste situazioni il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere nuovamente nella sua interezza.

La Legge finanziaria del 2008 ha integrato la normativa in tema di prescrizione delle multe affermando che "a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di

cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo."

Nella fattispecie parte convenuta non ha provato in giudizio la sussistenza di atti interruttivi: Trenitalia s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, ha prodotto in giudizio la copia di un avviso di ricevimento datato 22.09.2009 privo del nome e dell'indirizzo del destinatario.

E' pertanto, dichiarata l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme a titolo di sanzione da parte delle amministrazioni convenute per intervenuto decorso del termine quinquennale.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore anticipatario.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo

Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la prescrizione del diritto a riscuotere le somme rispettivamente dal Comune di Taormina e da Trenitalia S.p.A. in relazione ai ruoli n. 3987/2011 contenuto nella cartella di pagamento n. 293201100441840591 e n. 579/2014 contenuto nella cartella di pagamento n. 29320140009229278,; con conseguenziale annullamento delle predette cartelle di pagamento.

Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'attore, liquidate in € 300,00, di cui € 50,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese forfettarie, con distrazione in favore dell'Avv. Valentina Tomasello.

Biancavilla 3 settembre 2017

Il Giudice Onorario di Pace



UFFICIO GIUDICE DI PACE
Dipartimento di Stato

Biancavilla 11-9-2017

Il Funzionario di Cancelleria
Dott.ssa M.C. Carraro

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name of the court clerk.

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990


RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

27 DIC. 2017

Taormina _____

Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba




Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina _____

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

*S. 102/17 PREN. 847/17
E 174,150*


COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 23/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.102/17 del 03.09.2017 emessa nel giudizio DI BENEDETTO ANTONINO contro il COMUNE di TAORMINA, TRENITALIA S.P.A e RISCOSSIONE SICILIA S.R.L

Considerato che in data 26/09/2017, prot. com.le n. 20051, è stata notificata a questo Comune la sentenza esecutiva n.102/17 del 03.09.2017, depositata in Cancelleria l' 11.09.2017, con cui il Giudice di Pace di Biancavilla

a) ha accolto il ricorso del Sig. DI BENEDETTO ANTONINO ed ha annullato le cartelle di pagamento;

b) ha condannato questa Amministrazione **in solido con la Trenitalia S.p.A** al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 di cui euro 50,00 per spese vive, oltre gli accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato Valentina Tomasello

Preso atto che le spese di lite da rifondere al Sig. DI BENEDETTO ANTONINO ammontano complessivamente ad € 174,50, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di lite	€ 250,00
▶ spese generali 15% (su € 250,00)	€ 37,50
▶ C.P.A. 4% (su € 287,50)	€ 11,50
▶ spese vive	€ 50,00
totale complessivo € 349,00.	

DATO ATTO che Trenitalia S.P.A ha comunicato questo Ente giusta nota UA 19.09.2017 pervenuta al Prot. gen. di questo Ente al n.20051 del 26.09.2017 di aver pagato a favore dell'avvocato distrattario la propria quota in solido del debito e precisamente la somma di euro 125,00 oltre spese 15% e Cpa ed euro 25,00 per spese liquidate in sentenza , per un totale di euro 174,50

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore dell'avvocato distrattario Valentina Tomasello ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 349,00, scaturente dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Biancavilla n.102/17 del 03.09.2017, da pagare in solido con la Trenitalia S.p.A., la quale ha già corrisposto la pro quota il 50% dell'importo di cui in sentenza, giusta nota UA 19.09.2017 pervenuta al Prot. gen. di questo Ente al n.20051 del 26.09.2017, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

